



REGIONE DEL VENETO



Visita del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia

Il Sistema Regionale di Protezione Civile, organizzazione e normativa di riferimento

Marghera - Venezia, 10 luglio 2025

Rolando Rizzolo

IL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Veneto, nel 1984, è tra le prime regioni italiane a dotarsi di una Legge regionale specifica (LR 58/84), maturata soprattutto sulla base dell'esperienza dei terremoti del Friuli e dell'Irpinia.

Nel 1985 nasce in Veneto la struttura di coordinamento a livello regionale, il Dipartimento regionale per la Protezione civile, ora denominata: Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale



LE COMPONENTI DEL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

La legge regionale 13 del 1 giugno 2022:

- disciplina le funzioni in materia di protezione civile sul territorio regionale veneto;
- definisce l'attività di contrasto agli incendi boschivi;
- definisce il modello organizzativo del sistema regionale della protezione civile.

Sono componenti del Servizio regionale:

- **la Regione**
- **le Province**
- **la Città Metropolitana di Venezia**
- **i Comuni e le loro forme associative**



LE STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO REGIONALE

Legge Regionale 13 del 1 giugno 2022

- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
- le altre aziende regionali
- le aziende sanitarie
- **il volontariato organizzato iscritto all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile**
- gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale



**Dir. Protezione Civile,
Sicurezza e Polizia
Locale**



Coordinamento in emergenza e gestione ordinaria



Previsioni metereologiche, bollettini di allerta, analisi ambientali



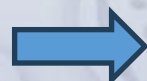
REGIONE DEL VENETO

**Servizio
Socio Sanitario
Regionale**



Emergenze sanitarie

U.O. Servizi Forestali



Incendi boschivi, frane, colate detritiche

Dir. Difesa del suolo



Rischio idraulico, frane, colate detritiche

Genio Civile



Rischio idraulico, frane, colate detritiche



Incendi boschivi



**Volontariato di
protezione civile**



Tutti rischi di protezione civile

LE STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO REGIONALE

Legge Regionale 13 del 1 giugno 2022

Alle attività del Servizio regionale concorrono, previo accordo:

- a) gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali
- b) gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e ogni altro soggetto pubblico o privato, che svolgano attività nell'ambito della protezione civile,



LA REGIONE

- **Unità organizzative dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio**

Coordinamento e sviluppo in materia di Governo del Territorio, Ambiente e Difesa del Suolo

- **Direzione Protezione Civile e Polizia Locale**

- Anche in concorso con il **Coordinamento regionale Emergenza Urgenza (CREU) del Sistema Sanitario**

LA REGIONE

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale:

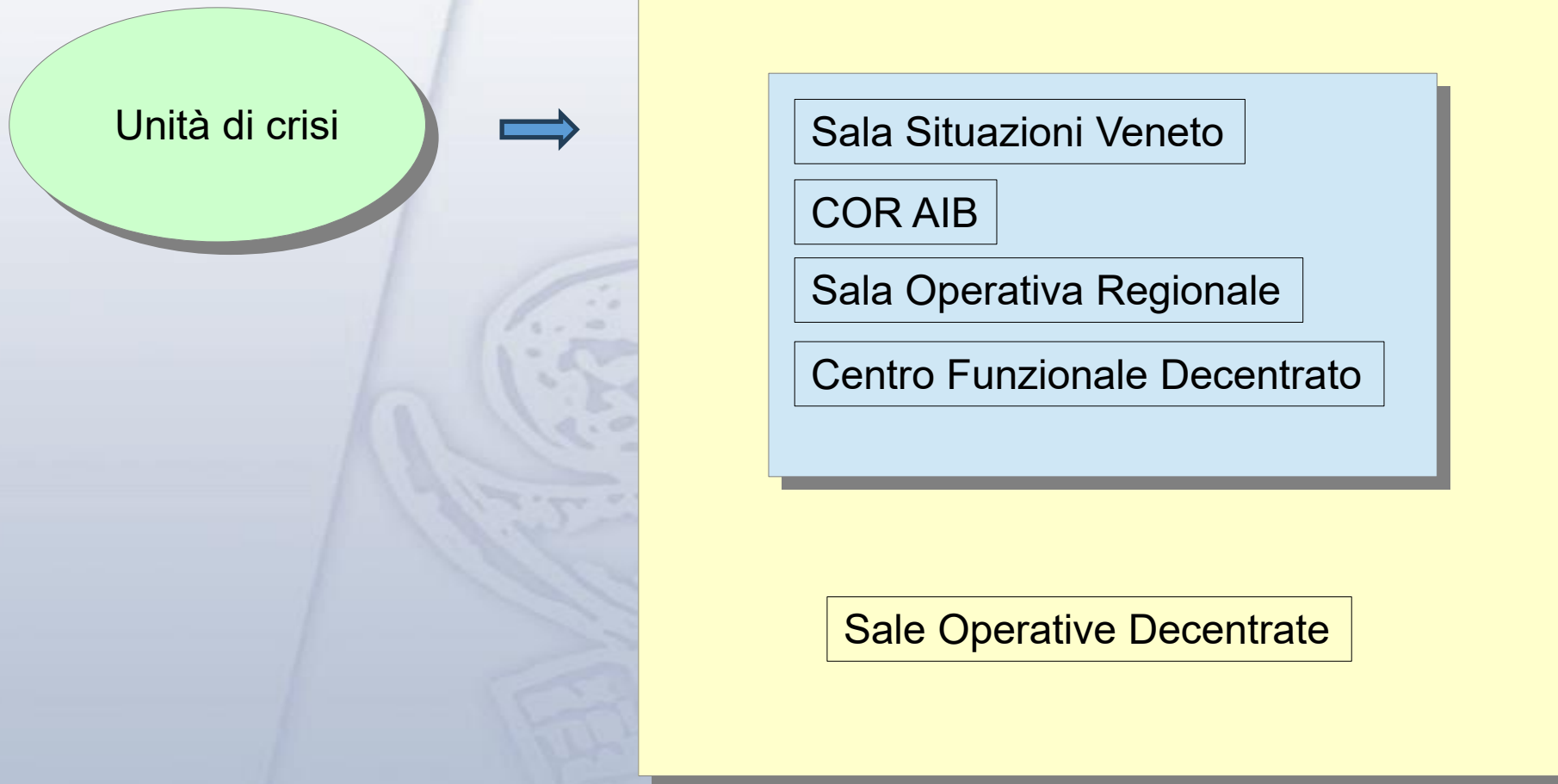
- gestione della sala operativa regionale;
- le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza;
- la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato;
- le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza

LA REGIONE

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale:

- le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei;
- **lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia;**
- **le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;**
- le attività formative per volontari, tecnici ed amministratori;
- la gestione del Centro Funzionale Decentrato;

Organizzazione in caso di stato di emergenza regionale



FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

(ex art. 4 - LR 13/2022)

- a) coordinamento del volontariato di protezione civile provinciale in attività di previsione e prevenzione,
- b) promozione e gestione della formazione e della diffusione della cultura di protezione civile;
- c) promozione e gestione delle attività di informazione e di educazione rivolte alla popolazione sui rischi;
- d) alla predisposizione, adozione ed aggiornamento dei piani provinciali e di ambito di protezione civile;
- e) verifica di conformità dei piani di protezione civile comunali alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali;
- f) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse provinciale, da trasmettere alla Regione;
- g) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;
- h) supporto, ove possibile, delle strutture comunali e di ambito di protezione civile.



FUNZIONI E COMPITI DEI COMUNI

Legge Regionale 13/2022

Art. 5

I comuni, anche in forma associata,con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, provvedono:

- a) al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito di protezione civile;
- b) alla organizzazione ed attivazione dei presidi territoriali in occasione di emergenze o nella loro previsione;
- c) alla costituzione dei Centri Operativi Comunali (COC) e alla partecipazione al Centro di Coordinamento di Ambito (CCA), qualora costituito, per il coordinamento degli interventi in emergenza;



REGIONE DEL VENETO

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale



FUNZIONI E COMPITI DEI COMUNI

Legge Regionale 13/2022

- d) a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dalle emergenze;
- e) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse comunale, da trasmettere alla Regione e alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia;
- f) a promuovere e sostenere le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare e sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso le attività educative nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni, conformemente ai contenuti del piano comunale.



REGIONE DEL VENETO

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale



FUNZIONI E COMPITI DEI COMUNI

Art. 5

Ogni comune si dota, in proprio o in forma associata, di una **struttura tecnico-amministrativa** e di un **gruppo comunale o sovracomunale di protezione civile** o stipula una **convenzione** con una organizzazione di volontariato di protezione civile.

Per garantire l'efficacia delle attività di protezione civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designa il **responsabile comunale di protezione civile (RCPC)** che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente



REGIONE DEL VENETO

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale





REGIONE DEL VENETO



.....grazie per l'attenzione

protezionecivile.pianificazione@regione.veneto.it